

# ZONE A TRAFFICO LIMITATO E ISOLE PEDONALI NORME DI GESTIONE

## 1. Zone a Traffico Limitato

Le **Zone a Traffico Limitato** sono le aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite, o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3 D. Lgs. 285/92 e s.m.i.).

Nelle Vie e nelle Piazze cittadine individuate come "Zone a Traffico Limitato", di seguito denominate ZTL, istituite con appositi provvedimenti dell'Amministrazione comunale e delimitate a mezzo di regolare segnaletica verticale conforme al vigente Codice della Strada, sono vietati il transito la fermata e la sosta dei veicoli, salvo le eccezioni previste e regolamentate dalle presenti disposizioni.

## 2. Individuazione delle ZTL

Ai sensi delle presenti Norme le ZTL vengono suddivise in due sottoclassi:

- **ZTL di fascia gialla** - in tali zone è consentito l'ingresso dalle ore 00.00 alle ore 24.00, ferma restando la durata massima della sosta così come previsto al successivo p.to 4. La ZTL gialla comprendente le seguenti vie:
  - o Via Martinet (lato nord);
  - o Via A. Gorret;
  - o Via Tourneuve;
  - o Via A. Trèves;
  - o Via A. Henry;
  - o Via Vevey (lato nord);
  - o Via Prés des Fossés;
  - o Via Mons. Duc;
  - o Via Cerise;
  - o Via Ribitel (tratto a nord di via Promis);
  - o Piazza Narbonne (zona riservata alla circolazione veicolare);
  - o Via Collège de Saint Bénin;
  - o Via Trottechien;
  - o Via Monte Grappa.
  
- **ZTL di fascia rossa** – tale zona è disciplinata in maniera più rigorosa e diversificate secondo le disposizioni di cui al p.to 4 e comprende tutte le strade non menzionate al punto precedente.

### 3. Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni sono rilasciate a coloro che ne abbiano diritto ai sensi delle presenti disposizioni e che ne facciano espressamente richiesta., L'istanza per l'ottenimento delle autorizzazioni dovrà contenere tutte le dichiarazioni e/o i documenti richiesti, dovrà essere sottoscritta dalla persona avente titolo ed è soggetta all'imposta di bollo.

L'istanza può essere presentata anche da una persona delegata mediante una dichiarazione redatta in carta semplice, firmata dal/la delegante avente titolo ed accompagnata da copia di un documento d'identità.

Sull'istanza è necessario indicare i dati identificativi del/dei veicolo/i per il/i quale/i si richiede l'autorizzazione. Nel caso di più veicoli verranno emesse singole autorizzazioni.

Le istanze devono essere presentate agli uffici preposti entro un termine non inferiore a tre (3) giorni lavorativi precedenti all'inizio della validità del permesso richiesto.

### 4. Tipologie di autorizzazione.

**A** - consente il solo transito dei veicoli di proprietari, o aventi disponibilità a qualsiasi titolo, di un'autorimessa o di un posto auto all'interno delle ZTL; ha validità sino al permanere dei requisiti richiesti per il suo ottenimento e, in ogni caso, la medesima sarà sottoposta a verifica annuale da parte degli uffici preposti.

In caso di posti auto condominiali non chiaramente assegnati è necessario produrre copia del regolamento condominiale oppure uno specifico verbale dell'assemblea, comprensivo di una planimetria illustrativa che riporti la ripartizione dell'utilizzo degli stalli indivisi. Qualora non sia stato costituito formalmente il condominio, la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da una dichiarazione congiunta di tutti i comproprietari che preveda l'utilizzo degli spazi indivisi.

**C** - consente il transito e la sosta nelle immediate vicinanze del numero civico di residenza, per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario al loro espletamento con obbligo di segnalare, in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo, l'ora in cui la sosta ha avuto inizio. Le categorie successivamente indicate che ottengono l'autorizzazione di tipo C rispettano le seguenti disposizioni:

- a) RESIDENTI all'interno delle ZTL e CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL'AIRE: possono transitare e sostare nelle vie e piazze di residenza dalle ore 04,00 alle ore 10,30 e dalle ore 19,30 alle ore 22,30. L'accesso deve avvenire esclusivamente seguendo il percorso indicato sull'autorizzazione e la sosta ha una durata massima di 30'. L'autorizzazione viene rilasciata per ciascun nucleo familiare ed con un numero massimo di permessi pari al numero di titolari di idonea patente di guida, intestatari di veicolo, presenti nel nucleo familiare stesso;
- b) ASSISTENZA PRIVATA AD ANZIANI RESIDENTI ALL'INTERNO DELLE ZTL: il personale addetto a servizi di assistenza può transitare e sostare nelle vie e piazze di residenza della persona assistita dalle ore 04,00 alle ore 10,30 e dalle ore 19,30 alle ore 22,30, esclusivamente seguendo il percorso indicato sull'autorizzazione e per una durata massima di 60'. Viene rilasciata un'autorizzazione per ciascun nucleo familiare con residenza anagrafica all'interno

delle ZTL, qualora sia ricompresa nel nucleo stesso almeno una persona di età superiore ai 65 anni e tutto il nucleo familiare sia sprovvisto di veicolo proprio e/o patente di guida. Verranno rilasciati un numero massimo di n. 2 contrassegni relativamente ai veicoli individuati dalle suddette persone.

Le disposizioni relative all'autorizzazione di tipo "C" si applicano alle ZTL di entrambe le sottoclassi, con l'unica deroga per quelle di fascia gialla, in cui è consentito l'ingresso dalle ore 00.00 alle ore 24.00, ferma restando la durata massima della sosta di cui alle precedenti lettere a) e b). Durante la sosta è fatto obbligo di segnalare, in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo, l'ora in cui la stessa ha avuto inizio.

L'autorizzazione ha validità sino al permanere dei requisiti richiesti per il suo ottenimento e comunque la medesima sarà sottoposta a verifica annuale da parte degli uffici preposti.

**D** - viene rilasciato agli esercenti di attività commerciali e di artigianali con sede nelle ZTL. Il transito e la sosta nelle immediate vicinanze dell'attività è consentito dalle ore 04,00 alle ore 10,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30, , per la durata massima di 30', per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico. Durante la sosta è fatto obbligo di segnalare, in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo, l'ora in cui la stessa ha avuto inizio.

I veicoli autorizzabili sono quelli intestati alla ditta richiedente o facenti parte dei beni strumentali della stessa e/o a quelli eventualmente intestati ai soci della ditta. Per periodi di tempo limitati e debitamente motivati, in alternativa ai veicoli di cui sopra è possibile autorizzare un'auto intestata ad un dipendente.

Le disposizioni relative all'autorizzazione di tipo "D" si applicano alle ZTL di entrambe le sottoclassi, con l'unica deroga per quelle di fascia gialla, in cui è consentito l'ingresso dalle ore 00.00 alle ore 24.00, ferma restando la durata massima della sosta di 30'. Durante la sosta è fatto obbligo di segnalare, in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo, l'ora in cui la stessa ha avuto inizio.

L'autorizzazione ha validità sino al permanere dei requisiti richiesti per il suo ottenimento e comunque la medesima sarà sottoposta a verifica annuale da parte degli uffici preposti.

**K** - consente il transito e la sosta di veicoli adibiti al trasporto di materiali utilizzati dalle imprese che esercitano attività edili o collegate all'interno di cantieri regolarmente autorizzati, per il solo svolgimento delle operazioni di carico e scarico e, qualora il cantiere non disponga di un'area adeguata, è permesso sostare nell'immediate vicinanze dello stesso per la durata massima di 60' non reiterabile nel corso della stessa giornata. Durante la sosta è fatto obbligo di segnalare, in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo, l'ora in cui la stessa ha avuto inizio. Qualora lo svolgimento delle suddette operazioni necessiti di una durata superiore occorrerà presentare presso gli sportelli appositamente preposti una richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.

L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà contenere anche le dichiarazioni attestanti i titoli abilitativi ottenuti, qualora previsti.

L'autorizzazione ha validità per la durata del cantiere e comunque per un periodo massimo di un anno. Essa potrà essere rinnovata previa presentazione di una nuova istanza, prima della sua scadenza.

**T** - consente il transito e la sosta nelle immediate vicinanze del luogo di destinazione per contingenti necessità di carico/scarico, che non rientrino nelle altre fattispecie di autorizzazione, per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni e per la durata massima di 60'. Durante la sosta è fatto obbligo di segnalare, in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo, l'ora in cui la stessa ha avuto inizio.

Qualora lo svolgimento delle suddette operazioni necessiti di una durata superiore, occorrerà presentare presso gli sportelli preposti, una richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.

Per le celebrazioni di matrimoni e funerali è consentita la sosta per la durata della cerimonia e per un massimo di tre veicoli.

**TR** - consente ai titolari di attività commerciali, artigianali e di trasloco che non possano avvalersi degli appositi stalli di carico e scarico all'uopo predisposti e non ha validità, all'interno delle ZTL, nella via in cui ha sede l'attività del richiedente (per tale fattispecie va richiesta un'autorizzazione di tipo "D").

Ai fini dell'efficacia dell'autorizzazione, i titolari devono comunicare all'ufficio preposto la targa del veicolo, il varco utilizzato, l'orario di entrata e di uscita, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'avvenuto accesso. .

I veicoli autorizzabili sono quelli intestati alla ditta richiedente o facenti parte dei beni strumentali della stessa e/o a quelli eventualmente intestati ai soci della ditta.

Le disposizioni relative all'autorizzazione di tipo "TR" si applicano alle ZTL di entrambe le sottoclassi

La sosta deve avvenire nelle immediate vicinanze del luogo di intervento/necessità, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro attività e per la durata massima di seguito indicata per le diverse categorie. Durante la sosta è fatto obbligo di segnalare, in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo, l'ora in cui la stessa ha avuto inizio.

Qualora lo svolgimento delle suddette operazioni necessiti di una durata superiore, occorrerà presentare presso gli sportelli preposti, una richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. Tale autorizzazione può avere anche validità annuale ma le richieste di occupazione devono essere comunicate con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.

Possono essere autorizzati al transito e alla sosta, **dalle ore 00.00 alle ore 24,00** e con una durata massima di 30', a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti categorie:

a) imprese che effettuano servizi pubblici o di pubblica utilità ed imprese che operano a supporto delle medesime con identiche finalità quali ad esempio, non esaustivo, quelle operanti nei seguenti settori: fornitura di gas, illuminazione pubblica, distribuzione dell'energia elettrica, erogazione dell'acqua, telefonia, manutenzione di impianti, di canali irrigui e aree verdi pubbliche, spurgo della rete nera, raccolta dei rifiuti solidi ed urbani, operazioni di pulizia del suolo pubblico);

- b) soggetti che provvedano al recupero di animali selvatici o randagi ed attività connesse a quelle del canile/gattile ed alla raccolta degli scarti di macellazione;
- c) istituti di vigilanza privata;
- d) trasporto valori e beni qualificati come preziosi anche con mezzi privi di logo dell'azienda, in questo caso è consentito il rilascio del permesso per un solo veicolo;
- e) istituti di polizia privata ed agenzie investigative legalmente riconosciuti;
- f) tele-cineoperatori, qualora impegnati in attività professionali che prevedono l'utilizzo di attrezzature ingombranti oppure per la partecipazione a conferenze stampa presso il palazzo municipale;
- g) ditte di trasloco. Per tale categoria la sosta può avere una durata massima di 120';
- h) forniture di alimenti deperibili o di altri prodotti freschi la cui filiera di produzione necessita di consegna quotidiana in orari rientranti nella fascia dalle 0,00 alle 24,00 .

Possono essere autorizzati al transito e alla sosta, per la durata massima di 60', **dalle ore 04.00 alle ore 10,30**, le seguenti categorie:

- a) consegna della stampa quotidiana;
- b) trasporto del pane e degli sfarinati da forno utilizzati per il quotidiano rifornimento delle rivendite;
- c) forniture di alimenti deperibili o di prodotti freschi necessitanti di consegna quotidiana nelle primissime ore mattutine;
- d) effettuazione di consegne di beni che per le particolari caratteristiche non possono essere trasportati dagli appositi stalli di carico e scarico all'uopo predisposti (ad esempio: pasticceria, carni macellate, frutta e verdura, alimenti freschi e surgelati, piante ornamentali e fiori recisi e similari);
- e) servizi di approvvigionamento di farmaci per le farmacie e di ossigeno medicale a domicilio;
- f) attività per lo spostamento dei contenitori per i rifiuti solidi urbani con le modalità stabilite dalle apposite disposizioni Comunali.

L'autorizzazione ha validità sino al permanere dei requisiti richiesti per il suo ottenimento e comunque la medesima sarà sottoposta a verifica annuale da parte degli uffici preposti.

**TRA (TR Annuale)** - i medesimi operatori economici di cui alla precedente autorizzazione TR, che necessitino di un numero ricorrente di accessi nell'arco dell'anno, possono richiedere un'autorizzazione con validità annuale. Tale autorizzazione non genera l'obbligo di comunicare ogni singolo accesso.

**TRX** - consente il transito e la sosta alle categorie di seguito elencate, nelle immediate vicinanze del luogo di intervento/necessità, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni attinenti alla professione o all'attività istituzionale, per la durata massima di 30':

- a) **MEDICI DI FAMIGLIA**: viene rilasciata in numero di uno per il veicolo intestato al medico di Assistenza Primaria e ai i Pediatri convenzionati con l'A.U.S.L. che svolgano la loro attività professionale all'interno delle ZTL nel Comune di Aosta, dietro presentazione di una richiesta indicante gli orari di attività.

L'autorizzazione consente anche la sosta gratuita nelle "zone blu" a pagamento (ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 5/2000) per la durata massima di 60 minuti, con obbligo di indicazione dell'ora in cui ha avuto inizio.

- b) **ALTRI MEDICI:** viene rilasciata in numero di uno per ogni medico (non rientrante nelle casistiche di cui al punto precedente), che presenti una richiesta motivata indicante gli orari di esercizio effettivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: veterinari, medici legali, medici fiscali collaboratori dell'INPS, medici preposti al Servizio di Sorveglianza Sanitaria presso il Comune di Aosta ecc...). Tale autorizzazione non è cumulabile con quella di cui al punto a).
- c) **ASSISTENZA SOCIALE:** viene rilasciata in numero di uno per ogni operatore, su presentazione di richiesta motivata, anche cumulativa, ad opera del responsabile del servizio, indicante gli orari di attività.

L'autorizzazione consente anche la sosta gratuita nelle "zone blu" a pagamento (ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 5/2000) per la durata massima di 60 minuti, con obbligo di indicazione dell'ora in cui ha avuto inizio la sosta del veicolo ad uso privato condotto da:

- personale appartenente alle Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. operanti nel territorio comunale, che effettui assistenza domiciliare, infermieristica e/o consegna di pasti caldi al domicilio degli assistiti (S.A.D.);
- personale del servizio di Assistenza Domiciliare della A.U.S.L., operante sul territorio comunale;

È fatto obbligo di rendere chiaramente visibile sui veicoli il contrassegno, il planning giornaliero dell'A.U.S.L. o delle Cooperative Sociali con l'indicazione dell'orario di inizio della sosta.

- d) **VEICOLI PRIVATI AL SERVIZIO DI ENTI PUBBLICI:** viene rilasciata per l'espletamento dei compiti istituzionali in numero di uno per ogni dipendente degli Uffici Pubblici (come, ad esempio non esaustivo, della Prefettura, della Protezione Civile, di Assessorati Regionali o di Enti Pubblici Territoriali) per veicoli di proprietà privata previa dichiarazione sottoscritta dal Dirigente dell'Ente di appartenenza.
- e) **VEICOLI DEI CORPI CONSOLARI E DIPLOMATICI:** viene rilasciata per l'espletamento dei compiti istituzionali, ai veicoli muniti di targa diplomatica o consolare (CD – CC).
- f) **UFFICI GIUDIZIARI E CORPI DI POLIZIA:** viene rilasciato per il transito e la sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in numero di uno per ogni Magistrato e/o operatore, ed esclusivamente per l'esercizio delle funzioni istituzionali.
- La richiesta per il rilascio di tale tipologia di autorizzazione deve essere cumulativa e va inoltrata ad opera dell'Ufficio Giudiziario o del Corpo di Polizia di appartenenza, comunicando i dati delle targhe dei veicoli utilizzati.

Durante la sosta è fatto obbligo di segnalare, in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo, l'ora in cui la stessa ha avuto inizio.

L'autorizzazione ha validità sino al permanere dei requisiti richiesti per il suo ottenimento e comunque la medesima sarà sottoposta a verifica annuale da parte degli uffici preposti.

Per tutti quei casi non espressamente disciplinati dalle presenti norme, a seguito di motivata richiesta scritta da parte dell'utente, potranno essere adottate apposite autorizzazioni da rilasciarsi a cura del gestore del servizio su parere del Dirigente dell'Area A6.

## 5. Tariffe

La tariffa prevista per il rinnovo delle autorizzazioni A, C, D, TR e TRA ha validità annuale. Ai fini del rinnovo, il corrispondente importo dovrà essere versato in via anticipata entro la fine del mese antecedente a quello di scadenza. In caso di omesso pagamento entro i suddetti termini, l'utente verrà considerato rinunciatario e l'autorizzazione decadrà automaticamente.

La tariffa giornaliera, stabilita dalla tabella di seguito riportata, prevista per il contrassegno TR, dovrà essere versata entro e non oltre il tempo utile per la comunicazione del transito. In alternativa è possibile versare anticipatamente un fondo per un utilizzo a detrazione progressiva.

Le tariffe l'imposta di bollo e i diritti di istruttoria devono essere versati contestualmente all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Per le sopravvenute modifiche alle condizioni che abbiano determinato il rilascio dell'autorizzazione (ad esempio non esaustivo: per cambio di residenza, per cessata disponibilità del posto auto, per inserimento o esclusione targhe di veicoli, ecc..) occorrerà presentare una nuova domanda qualora sussistano, in ogni caso, i requisiti previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE	TARIFFA zona rossa	TARIFFA zona gialla
A	€ 40,00 all'anno	€ 40,00 all'anno
A residenti	esente	esente
C	€ 50,00 all'anno	€ 50,00 all'anno
D	€ 50,00 all'anno	€ 50,00 all'anno
T	€ 5,00 al giorno	€ 5,00 al giorno
TR	€ 5,00 al giorno	€ 5,00 al giorno
TRA	€ 500,00 all'anno per ogni mezzo	€ 500,00 all'anno per ogni mezzo
TRX	esente	esente
K	€ 5,00 al giorno € 50,00 al mese € 500,00 all'anno	€ 5,00 al giorno € 50,00 al mese € 500,00 all'anno

Maggiorazione per veicoli di massa complessiva superiore a 35 q.li (TR, TRA, K)	€ 50,00 a veicolo all'anno	€ 50,00 a veicolo all'anno
Maggiorazione per veicoli di massa complessiva superiore a 35 q.li (T)	€ 50,00 a veicolo a istanza	€ 50,00 a veicolo a istanza

Per autorizzare il passaggio dei veicoli aventi massa complessiva superiore ai 35q nelle vie e piazze in ZTL che abbiano una conformazione strutturale tale da poterlo consentire, non occorrerà l'emissione di ordinanze derogatorie, ma, nell'ottica della semplificazione, sarà sufficiente l'inserimento della deroga nel corpo del documento autorizzatorio.

## **6. Contrassegni**

Nelle more della predisposizione di un sistema informatizzato e di videosorveglianza dei varchi di accesso, tale da consentire l'accertamento del transito e della sosta mediante la lettura delle targhe dei veicoli, i contrassegni rilasciati devono essere esposti in modo chiaramente visibile dall'esterno dei veicoli.

Qualora l'autorizzazione preveda l'esposizione di contrassegni, le caratteristiche tecniche degli stessi verranno disciplinate con appositi atti successivi.

## **7. Apparecchiature di controllo.**

I varchi di accesso alle ZTL potranno essere controllati anche per mezzo di apparecchiature elettroniche di videocontrollo che, mediante il raffronto delle targhe d'immatricolazione dei veicoli transitati con quelle registrate nella banca dati delle targhe autorizzate, individueranno i veicoli non autorizzati come sanzionabili.

Le operazioni di videocontrollo elettronico possono essere sospese con atto dirigenziale.

## **8. Norme per la circolazione dei veicoli autorizzati.**

I veicoli transitanti all'interno delle ZTL sono tenuti al rispetto della segnaletica stradale apposta in loco, ed in ogni caso:

- a) il transito non può essere effettuato qualora sia fine a se stesso, inoperoso, oppure per compiere percorsi abbreviati tra le vie e le piazze;
- b) il varco di accesso, il varco di uscita e l'itinerario da percorrere devono corrispondere a quanto indicato nell'autorizzazione, nel rispetto della segnaletica presente in loco, compresa quella relativa al senso di marcia previsto;
- c) devono circolare a velocità adeguata e comunque non superiore ai 20 Km/h;
- d) devono effettuare la fermata (laddove consentita ed intesa nell'accezione prevista dall'art. 157, comma 1, lettera "b" del Codice della Strada, con l'esclusione di mere generiche



esigenze di brevissima durata non correlate al possesso del contrassegno) e la sosta a motore spento;

- e) devono effettuare la sosta, durante l'orario di carico e scarico dei beni trasportati, esclusivamente per eseguire tali operazioni e non inoperosamente;
- f) devono effettuare la fermata (intesa come al precedente punto "d") e la sosta senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli;
- g) devono transitare ed effettuare la fermata (intesa come al precedente punto "d") e la sosta con il contrassegno esposto laddove richiesto;
- h) sono tenuti ad esporre, nei casi previsti, in maniera chiaramente visibile dall'esterno del veicolo il disco orario indicante l'orario di inizio della sosta o la semplice indicazione dell'inizio di quest'ultima, il planning giornaliero e gli altri documenti necessari al controllo, da parte degli organi preposti;
- i) per i possessori di contrassegno di tipo "TR, TRA e TRX", il transito è consentito per lo svolgimento delle operazioni tecniche e/o dei compiti del proprio Istituto e la sosta dovrà essere limitata al solo tempo necessario al loro espletamento;
- j) sono esentati dall'esposizione del contrassegno, laddove previsto, i titolari di autorizzazione per quei veicoli che non consentano la chiusura a chiave dell'abitacolo o che ne siano sprovvisti, compresi i ciclomotori o motocicli con cella "a prova di crash" o cabinati. In ogni caso il contrassegno deve essere a bordo del veicolo autorizzato per essere prontamente esibito su richiesta agli Agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada;
- k) i velocipedi andranno condotti a mano quando siano d'intralcio o di pericolo per i pedoni o sia presente, nella ZTL, un'alta concentrazione del traffico pedonale.

## **9. Deroghe Speciali per l'accesso alle ZTL**

Possono circolare liberamente nelle ZTL:

- a) i velocipedi, compresi quelli a pedalata assistita;
- b) i veicoli al servizio di persone invalide di cui all'art. 188 del CdS;
- c) i veicoli adibiti a taxi e noleggio con conducente;
- d) gli scuolabus e gli autobus adibiti al trasporto pubblico di linea urbana all'interno delle ZTL;
- e) tutti i veicoli muniti di dispositivo di emergenza a luce lampeggiante blu, i mezzi delle Forze di Polizia, i veicoli di emergenza e di soccorso, quelli adibiti al servizio di Protezione Civile e i veicoli al servizio delle FF.AA..

Gli utenti di tali categorie di veicoli (eccetto quelli di cui al precedente punto "a") sono tenuti a comunicare all'ufficio preposto i dati del veicolo, mediante compilazione di apposito modulo.

Le categorie sotto indicate, previa presentazione dell'istanza necessaria per l'inserimento nella banca dati dei veicoli autorizzati, possono transitare e sostare nelle immediate vicinanze del luogo di intervento/necessità, per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, per la durata massima di 30' e con l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio:

- a) i veicoli adibiti al servizio di Onoranze Funebri;

- b) i veicoli muniti di logo in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni, all'ASL, all'APS, all'INVA ed alle imprese che svolgono per conto del Comune di Aosta il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani ed il servizio di affissioni comunali;
- c) i veicoli adibiti al Soccorso Stradale ed allo sgombero neve nell'espletamento del servizio operativo all'interno delle ZTL.

**Strutture turistico-ricettive ed assimilabili**, ai sensi della normativa regionale vigente - Per le strutture situate all'interno delle ZTL, il titolare dell'esercizio dovrà comunicare, entro il termine perentorio di 15 gg. dall'avvenuto accesso:

- l'avvenuta effettuazione del transito solamente per la via in cui ha sede l'esercizio;
- il giorno di passaggio;
- l'orario di arrivo e di partenza;
- la targa d'immatricolazione del veicolo.

L'Amministrazione Comunale potrà mettere a disposizione del soggetto avente diritto un sistema informatico di accreditamento dei veicoli che debbano accedere alla struttura servendosi del varco assegnato.

I titolari o i gestori delle strutture dovranno consegnare ai propri clienti un apposito tagliando che dovrà essere esposto in maniera chiaramente visibile, all'interno del veicolo, durante il transito e la fermata/sosta unitamente all'indicazione dell'orario d'inizio della stessa.

## **10. Isole Pedonali "IP"**

Per **Isole Pedonali** s'intendono le zone interdette alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, quelli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i velocipedi nonché i veicoli ad emissione zero assimilabili ai velocipedi stessi. (art. 3 D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni – Nuovo Codice della strada).

In taluni settori delle ZTL o in talune arterie stradali, particolarmente interessate dal transito pedonale e sulla base dell'incidenza del traffico sulla sicurezza della circolazione e sul territorio in genere, possono essere istituite anche temporaneamente, con apposito atto dell'Amministrazione Comunale, le Isole Pedonali, di seguito denominate "IP", limitatamente ad alcune ore del giorno e/o a periodi annuali di maggiore afflusso turistico, o in caso di necessità legate alla tutela del patrimonio ambientale, culturale, del territorio o dell'ordine pubblico.

## **11. Accesso alla "IP"**

Salvo particolari circostanze contingenti ed urgenti valutate dall'ufficio competente, in deroga al comma 2 dell'art. 1 possono essere autorizzati a transitare nelle "IP" i veicoli in possesso di apposito contrassegno "A", disciplinato dalle presenti disposizioni.

## **12. Sanzioni**

Nell'ambito delle ZTL e delle IP, si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti e di tutte le altre leggi vigenti qualora applicabili.

Le violazioni specifiche agli obblighi e ai divieti imposti con le presenti Norme di Gestione saranno accertate, contestate e/o notificate ai sensi della legge 689/81 e, come disposto dall'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, comporteranno a carico dei trasgressori l'erogazione di una sanzione pecuniaria da un minimo edittale di € 25,00 ad un massimo edittale di € 500,00. Nel caso di cumulo giuridico di sanzioni, le stesse saranno da erogarsi secondo la seguente tabella progressiva di graduazione dell'importo, redatta in ossequio al principio generale del diritto contenuto all'art. 8 della legge 689/81, secondo il quale chi, con una azione od omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo:

- a) sanzione di € 50,00 per una violazione;
- b) sanzione di € 60,00 per due violazioni;
- c) sanzione di € 70,00 per tre violazioni;
- d) sanzione di € 80,00 per quattro violazioni;
- e) sanzione di € 90,00 per cinque violazioni;
- f) sanzione di € 100,00 per sei violazioni;
- g) sanzione di € 110,00 per sette violazioni;
- h) sanzione di € 120,00 per otto violazioni;
- i) sanzione di € 130,00 per nove violazioni;
- j) sanzione di € 140,00 per dieci violazioni;
- k) sanzione di € 150,00 per un numero superiore alle dieci violazioni.

Tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per l'accertamento e la notificazione delle sanzioni saranno poste a carico del trasgressore e/o del responsabile solidale della violazione.

Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:

- a) la mancata esposizione del contrassegno, del permesso temporaneo od altro documento equipollente;
- b) la mancata esposizione in maniera chiaramente visibile dall'esterno del veicolo dell'orario di inizio della sosta;
- c) la mancata esposizione del planning giornaliero ove previsto;
- d) l'uso di fotocopie del contrassegno o di altro documento equipollente;
- e) il transito effettuato difformemente all'itinerario, al varco di accesso e/o al varco di uscita autorizzati nel contrassegno;
- f) l'utilizzo improprio del contrassegno per finalità diverse da quelle per cui lo stesso è stato rilasciato;
- g) il transito fine a sé stesso o per effettuare percorsi abbreviati o più rapidi tra le vie e piazze;
- h) la fermata e la sosta del veicolo col motore acceso;
- i) la mancata comunicazione (omessa, tardiva o recante dati erronei) di avvenuto transito per i soggetti a ciò tenuti;
- j) la mancata comunicazione (omessa, tardiva o recante dati erronei) dei dati della targa ai sensi dell'art. 9 comma terzo, lettere a), b), c), e comma quarto;

- k) la mancata comunicazione (omessa, tardiva o recante dati erronei) dei dati della targa ai sensi dell'art. 4 da parte dei titolari di autorizzazione "TRX" (ad esclusione di quelli previsti alla lettera "f");
- l) la mancata trasmissione (omessa, tardiva o recante dati erronei) della documentazione giustificante il transito, laddove previsto;
- m) il protrarsi della sosta oltre al tempo consentito o l'effettuazione della fermata per mere esigenze generiche di brevissima durata non correlate al possesso dell'autorizzazione;
- n) la sosta inoperosa;
- o) la mancata conduzione a mano di velocipedi in caso di intralcio o pericolo per i pedoni o nelle circostanze di alta concentrazione del traffico pedonale.

### **13. Riduzioni, esenzioni e rimborsi.**

Le tariffe previste per le autorizzazioni sono ridotte del 50% qualora riferite a motocicli o a ciclomotori.

Sono inoltre esentati dal pagamento delle tariffe previste i possessori:

- a) di autorizzazione di tipo A appartenenti a nuclei familiari residenti in ZTL, per tutti i veicoli facenti capo al nucleo medesimo. Sono altresì assimilati coloro che, residenti nelle vie adiacenti alla ZTL, utilizzino un posto auto, di pertinenza dell'abitazione, ubicato nella ZTL;
- b) di autorizzazione in corso di validità che richiedano di apportare delle modifiche non sostanziali (sono da ricomprendersi anche le sostituzioni temporanee dei veicoli in riparazione, le cosiddette "auto sostitutive" o "vetture di cortesia", a condizione che vengano documentate l'indisponibilità momentanea del veicolo autorizzato e l'affidamento provvisorio di un altro veicolo nella disponibilità del titolare dell'autorizzazione, appartenente in proprietà ad un soggetto diverso dal medesimo e legittimato alla dazione in comodato di auto sostitutive);
- c) di autorizzazioni rilasciate per veicoli a trazione elettrica ad "emissione zero";
- d) di autorizzazioni di tipo TRX;
- e) di veicoli utilizzati per le attività logistiche e/o connesse allo svolgimento di lavori pubblici e delle manifestazioni patrocinate dagli Enti Pubblici Territoriali, anche se di proprietà di soggetti esterni alle Amministrazioni, con l'obbligo di documentare adeguatamente quest'ultima circostanza.

Le tariffe annuali non sono frazionabili.

Non è prevista alcuna possibilità di rimborso della tariffa in caso di intervenute modificazioni concernenti le ZTL (ad esempio non esaustivo: variazione delle vie o piazze interessate, degli orari o dei varchi di accesso ecc...).

### **14. Norme transitorie.**

Con l'entrata in vigore delle presenti Norme di Gestione, le precedenti autorizzazioni, qualora in contrasto con le medesime, si intendono automaticamente decadute.